

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA****SEZIONE LAVORO****RG 25137/2020 – GIUDICE DOTT.SSA AMALIA SAVIGNANO****RICORSO EX ART. 669 QUATER COD. PROC. CIV.**

Per i Sigg.ri **DOTT.SSA GIULIA MISSIKOFF ANDRIGHETTO** ( [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] **DOTT.SSA ROSANNA FORNASIERO**  
[REDACTED]  
[REDACTED], **DOTT.SSA PATRIZIA GRIFONI** [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] **DOTT. LUCA TUMMOLINI** [REDACTED]  
[REDACTED], **DOTT.SSA TIZIANA VOLPE**, [REDACTED]  
[REDACTED], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giulio Mastroianni del Foro di Roma (C.F. MSTGLI66M19E340P) congiuntamente e separatamente all'Avv. Matteo Di Tonno del Foro di Bologna (C.F. DTN MTT82C30G438C) in forza di procura in calce al ricorso introduttivo (doc A), ed elettivamente domiciliati presso l'Avv. Giulio Mastroianni con studio in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro, n. 48, i quale dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al numero di fax 085/8424539 ovvero agli indirizzi p.e.c.



[matteoditunno@ordineavvocatibopec.it](mailto:matteoditunno@ordineavvocatibopec.it),

[giuliomastroianni@ordineavvocatiroma.org](mailto:giuliomastroianni@ordineavvocatiroma.org)

nel ricorso **R.G. 25137/2020** promosso contro

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;**

**Consiglio Nazionale delle Ricerche;**

### **FATTO**

1. Tra i ricorrenti (tutti dipendenti del Consiglio Nazionale Ricerche (C.N.R.), attualmente inquadrati nel II livello professionale con qualifica di Primo Ricercatore), e l'amministrazione resistente è pendente il ricorso proposto per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*“a. in via principale, accertare e dichiarare la decorrenza degli effetti giuridici ed economici dei contratti individuali di lavoro dei ricorrenti (da intendersi qui citati) a far data 1 gennaio 2020 nonché, sempre in via principale, e previa disapplicazione dell'art. 2 del bando in riferimento alla data 31 dicembre 2019 circa il possesso del requisito della qualifica di Primo Ricercatore ovvero previa sua declaratoria di illegittimità, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla procedura de qua in relazione al possesso del requisito di ammissione della qualifica di Primo Ricercatore alla data dell'1 gennaio 2020 e, in ogni caso, accertare e dichiarare che il medesimo requisito di ammissione deve essere posseduto alla data dell'1 gennaio 2020;*

*b. in via subordinata, previa disapplicazione dell'art. 2 del bando in*



*referimento alla data del 31 dicembre 2019 sul possesso del requisito di ammissione della qualifica di Primo Ricercatore ovvero sua declaratoria di illegittimità, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla procedura de qua in relazione al possesso del requisito di ammissione della qualifica di Primo Ricercatore alla data del 15 settembre 2020 e, in ogni caso, accertare e dichiarare che il medesimo requisito deve essere posseduto alla data del 15 settembre 2020.”*

**2.** Brevemente – potendosi rinviare al ricorso introduttivo – è infatti accaduto che:

**a.** i ricorrenti sono tutti dipendenti del Consiglio Nazionale Ricerche (C.N.R.) ed attualmente inquadrati nel II livello professionale con qualifica di Primo Ricercatore;

**b.** la qualifica è stata loro attribuita ad esito di una procedura selettiva dalla tempistica alquanto lunga (il relativo bando di concorso era stato pubblicato il 30 dicembre 2016 con la nomina della commissione esaminatrice avvenuta “solamente” il 5 aprile 2018);

**c.** i singoli contratti di lavoro sono, poi, stati nelle seguenti date e con le seguenti decorrenze:

- Dott.ssa Missikoff Andrighetto Giulia sottoscritto il 19 maggio 2020 con “*decorrenza giuridica ed economica del presente contratto 1 giugno 2020*”;

- Dott.ssa Rosanna Fornasiero, sottoscritto il 21 maggio 2020 con “*decorrenza giuridica ed economica del presente contratto 1 giugno 2020*”;



- Dott.ssa Grifoni Patrizia, sottoscritto il 19 maggio 2020 con *“decorrenza giuridica ed economica del presente contratto 1 giugno 2020”*;
- Dott. Tummolini Luca, sottoscritto il 19 maggio 2020 con *“decorrenza giuridica ed economica del presente contratto 1 giugno 2020”*;
- Dott.ssa Volpe Tiziana, sottoscritto il 15 maggio 2020 con *“decorrenza giuridica ed economica del presente contratto 1 giugno 2020”* (DOC. 1).

d. in data 7 agosto 2020 il C.N.R. ha pubblicato il **bando di concorso n. 315.52 DR** avente ad oggetto *“procedura selettiva per titoli per complessivi n. 150 posizioni di dirigente di ricerca, I livello professionale, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del CCNL istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006, di cui n. 2 posti per l’area strategica “scienze economiche, sociali e politiche”*” (DOC. 2);

e. in particolare, ai sensi dell’art. 2 (sui *“requisiti di ammissione”*), il bando ha previsto che *“1. alla selezione sono ammessi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2020, inquadrati nel profilo professionale di Primo Ricercatore alla data del 31 dicembre 2019 ed in servizio nel medesimo profilo e livello professionale alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda; 2. i requisiti e i titoli utili ai fini della valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data del 31 dicembre 2019”*;

e. con lettera di diffida il C.N.R. è stato invitato a valutare di ritirare, revocare e/o sospendere l’avviso pubblico contestato nella parte in cui



preclude il diritto dei ricorrenti a prendere parte alla procedura selettiva, ingiustamente estromessi *ab origine* (DOC. 3). **Nessun riscontro è pervenuto dal C.N.R.;**

f. stante il mancato riscontro da parte del CNR, i ricorrenti – benché “*esposti ad un provvedimento di esclusione dal concorso (con diretta lesione del loro diritto allo sviluppo professionale)*”, così come paventato nel ricorso introduttivo – hanno comunque regolarmente depositato le rispettive domande di partecipazione.

3. Il 15 settembre 2020 è stato depositato il ricorso dinanzi all’On.le Tribunale e – per quanto qui d’interesse – stato osservato e contestato che:

a. lo scrutinio degli atti della procedura in questione appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario (**cap. I**);

b. i singoli contratti individuali di lavoro esistenti tra i ricorrenti e il CNR decorrerebbero, nei loro effetti temporali, dal 31 dicembre 2019 (e non 1 giugno 2020, oggetto di sostituzione automatica ex CCNL) ed andrebbe disapplicata ovvero dichiarata erronea ed ingiusta la previsione del bando ex art. 2 sul possesso del requisito dell’inquadramento nel profilo e livello professionale di primo Ricercatore “*alla data del 31 dicembre 2019*”; la stessa andrebbe, infatti, ricondotta, anch’essa, ed in armonia con le disposizioni della contrattazione collettiva alla data dell’1 gennaio 2020 (**cap. II**);

c. in via subordinata, si notato come, comunque, il riferimento temporale del 31 dicembre 2019 (ex art. 2 del Bando cit.) vada parimenti dichiarato illegittimo, erroneo ed ingiusto e sostituito con quello generale del



termine ultimo di scadenza delle domande di partecipazione, nel caso concreto 15 settembre 2020 (**cap. III**).

4. In data 16 ottobre 2020 i ricorrenti hanno tuttavia ricevuto i provvedimenti di non ammissione alla procedura selettiva *de qua*.

I provvedimenti sono stati così motivati: *“è emerso che la S.V. non è in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1 del bando; segnatamente difetta l’inquadramento nel profilo professionale di Primo Ricercatore alla data del 31 dicembre 2019.*

*Per tale ragione, la S.V. è esclusa dalla partecipazione alla procedura in argomento, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del Bando”.* (DOC. 5).

Atteso che trattasi del presupposto già contestato con il ricorso in epigrafe e che la procedura proseguirebbe, pertanto, senza la partecipazione dei ricorrenti, appare imprescindibile e doverosa la presente richiesta cautelare.

## DIRITTO

I. **Sul *fumus*** valga quanto rappresentato ed esposto – in fatto ed in diritto – nel ricorso introduttivo, da intendersi integralmente confermato, richiamato e trascritto nella presente sede.

\*\*\*\*\*

II. **Sul *periculum*** si osservi quanto segue.

5. Come anticipato, per i ricorrenti, è sopraggiunto il provvedimento di esclusione dalla procedura. La motivazione dell’esclusione ricalca e si basa



sull'art. 2 del bando (contestato): vi è, pertanto, una perfetta coincidenza tra l'oggetto del ricorso e la sopraggiunta esclusione.

Sebbene il ricorso sia funzionale al riconoscimento del diritto dei ricorrenti a prendere parte alla procedura – conservando, quindi, i suoi effetti (risarcitori) anche a procedura conclusasi – vi è che **la mancata ammissione preclude ai ricorrenti di prendere parte al successivo sviluppo della procedura concorsuale.**

Qualora, non venisse emesso il provvedimento cautelare richiesto, ossia l'ammissione con riserva nella graduatoria citata, anche in caso di accoglimento del presente ricorso, i ricorrenti si vedrebbe definitivamente esclusa dall'assegnazione. (si veda sul punto Tribunale di Pordenone Sez. Lavoro Ord. n. 627 del 2013, nonché Tribunale di Latina Sez. Lavoro Ord. n. 1138 del 2014).

Tanto basta per disporre l'ammissione con riserva in via cautelare e d'urgenza in favore dei ricorrenti.

6. Quanto al requisito dell'urgenza si noti che il bando prevede, infatti, la nomina di una “*commissione esaminatrice*” (art. 4) chiamata anche a “*determinare i criteri di valutazione*”. Sempre l'art. 4 cit. sancisce che “*la commissione conclude la procedura selettiva entro il termine di tre mesi dalla data della prima riunione*” salvo “*eventuali proroghe*”. In quanto procedura basata sui titoli, il bando – agli artt. 5, 6 e 7 – prevede i punteggi che possono essere assegnati ai candidati per ciascuna delle voci oggetto di valutazione (*curriculum*, pubblicazioni, etc.).



L'ammissione con riserva consente all'Ente anche di evitare di essere chiamato in sede risarcitoria.

Con ogni più ampia riserva di tutela di ogni altro diritto non azionato in questa sede, ivi compreso l'eventuale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da perdita di chance.

**P.Q.M.**

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di discussione e previo rigetto di ogni domanda ed eccezione avversaria, accogliere il presente ricorso ed ammettere i ricorrenti alla procedura selettiva

Con ogni più ampia ed illimitata salvezza e riserva, anche istruttoria.

Con vittoria di spese e competenze.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il giudizio ha valore indeterminabile e si versa il c.u. di Euro 259,00.

Roma, li 19 ottobre 2020.

Avv. Giulio Mastroianni

Avv. Matteo Di Tonno

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C**

I sottoscritti procuratori, in nome e per conto della parte ricorrente, giusta delega in calce all'atto introduttivo del sopra citato ricorso





**PREMESSO CHE:**

- il ricorso ha per oggetto l'annullamento ovvero la disapplicazione ovvero ancora una pronuncia declaratoria dell'erroneità, illegittimità ed ingiustizia reinserimento dell'art. art. 2 del Bando del 7 agosto 2020 (**n. 315.52 DR**) - nei termini esposti nel ricorso – ed il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a prendere parte alla relativa procedura selettiva;

- per principio generale, nelle contestazioni mosse avverso i bandi di gara non sono ravvisabili controinteressati;

- nel caso concreto è tuttavia sopraggiunta la nomina della commissione giudicatrice ed i provvedimenti di non ammissione dei ricorrenti e, per l'effetto, nelle more del giudizio potrebbero sopravvenire degli eventuali controinteressati;

- oltre che ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, per evidenti ragioni di economia processuale, appare opportuno notificare del ricorso i potenziali controinteressati (coloro che potrebbero ricevere l'attribuzione della qualifica di Dirigente di Ricerca – sulla base, però, di un bando illegittimo – e che, quindi, in caso di accoglimento del presente ricorso potrebbero veder mutata la propria posizione);

**RILEVATO CHE**

- la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato l'assenza attuale di potenziali controinteressati, il numero dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;



- la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa, nonché non prevederebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio;

- come noto, e come di prassi in simili circostanze, l'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 C.p.c che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché *“Le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come «inviolabile» in ogni stato e grado del processo (C. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (C. 3286/2006; C. 4319/2003).”*

La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso introduttivo, di quello oggi in esame e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca (che è unico con quello del Ministero per la Pubblica Istruzione) e/o sul sito *internet* del C.N.R., sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti avvocati nella veste di cui sopra, formulano

#### ISTANZA

affinché l'ill.mo Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso



VOGLIA autorizzare la notificazione degli atti che precedono (ricorso introduttivo, quello cautelare e decreto di fissazione d'udienza), quanto ai potenziali controinteressati, attraverso e mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Università e della Ricerca (che è unico con quello del Ministero per la Pubblica Istruzione) e/o sul sito *internet* del C.N.R.

Roma, li 19 ottobre 2020.

Avv. Giulio Mastroianni

Avv. Matteo Di Tonno

